



Procedimento 152/2018

Decisione n. 7/19

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Giovanni Sicari - Presidente
Avv. Giorgio Marcelli - Componente
Avv. Sabrina Zuzzi - Componente

nel procedimento disciplinare n. 152/2018, promosso dalla Procura federale nei confronti di Morris Maracci, incolpato per:

«[...] la violazione dell'art. 1, co. 1, 2, 3, e dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 61 del Regolamento dei Tecnici Federali (attuale art. 6.10.1 del Regolamento Organico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 416 del 26.10.2018), art. 10 co. 1 e 3 3 13 dello Statuto Fit e art. 2 del Codice di Comportamento del Coni per essersi egli reso responsabile, attraverso l'attività criminosa di spaccio di sostanza stupefacente accertata in via definitiva in sede penale, di condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine, tanto da ledere in modo grave e pubblico la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Italiana Tennis, anche in considerazione della natura del reato commesso e della giovane età degli allievi a lui affidati [...]».

In esito all'udienza del giorno 18.1.2019, il Collegio è pervenuto alla presente decisione, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Con atto di deferimento pervenuto via PEC il 30.11.2018, la Procura federale ha richiesto al Tribunale la fissazione di procedimento disciplinare a carico di Morris Maracci, riferendo che, nell'ambito degli accertamenti e delle indagini, sarebbe stata accertata la violazione di norme regolamentari da parte del deferito.

In particolare, la Procura ha riferito di essere stata raggiunta da una segnalazione della Procura Generale dello Sport del CONI, avente per oggetto notizie di stampa relative all'arresto del Sig. Maracci, tesserato FIT e istruttore di tennis di primo grado. Era allegata alla segnalazione una sentenza del Tribunale di Ancona, resa ex art. 444 c.p.p. a seguito dell'arresto in flagranza convalidato e successivo processo con rito direttissimo.

Sulla base di tale segnalazione, la Procura ha svolto le proprie indagini e, infine, promosso il procedimento disciplinare, a seguito del quale, in data 3.12.2018, il Tribunale federale ha ritualmente comunicato agli interessati la data del dibattimento e gli addebiti contestati.

All'udienza del 18.1.2019, il Tribunale ha verificato la ritualità delle comunicazioni all'incolpato e ha disposto procedersi al dibattimento. Illustrate le argomentazioni poste a fondamento dell'azione disciplinare, la Procura ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: sanzione pecuniaria di 2.000,00 euro e l'inibizione da qualsiasi attività federale per due anni. Gli Avv.ti Delli Falconi e Romano, in nome e per conto del proprio assistito Morris Maracci, hanno chiesto il proscioglimento ovvero l'irrogazione della sanzione minima edittale. Il Sig. Maracci, presente personalmente, ha espresso il proprio rincrescimento per la situazione e ha confermato di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico per superare i problemi personali che lo hanno condotto all'attività di spaccio.

Nel corso del dibattimento, la Procura federale ha depositato gli atti di un procedimento svoltosi dinnanzi ad altra federazione sportiva, avente ad oggetto fattispecie a suo dire analoga. La difesa del Sig. Maracci si è opposta al deposito, reputandolo irrituale ovvero ritenendo irrilevante il precedente, per mancanza di identità della fattispecie.

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta in merito, pur ritenendo acquisibile la documentazione prodotta, constando essa di una decisione di federazione sportiva definitiva e pubblica, la reputa irrilevante ai fini della decisione del presente procedimento, che può essere deciso sulla base delle vigenti norme federali.

Letti gli atti di causa e valutata la memoria difensiva dell'incolpato, il Collegio reputa compiutamente provate le condotte contestate, in parte qua, che consistono in violazioni di rilievo disciplinare.

È provato che il Sig. Maracci detenesse illecitamente, nel complesso, 35 grammi circa di cocaina; che sia stato arrestato in flagranza di spaccio e che sia stata applicata una pena ex art. 444 c.p.p., a fronte di «[...] *dichiarazioni confessorie dell'imputato in sede di interrogatorio di convalida* [...]». Tanto risulta dalla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Ancona n. 1159/18 R.SEN. del 5.6.2018, depositata il 18.6.2018 nell'ambito del procedimento n. 2989/2018 R.G.N.R., n. 1203/2018 R.G. Trib.

Il rilievo della sentenza n. 1159/18 è proprio e solo quello di comprovare l'accertamento di tali specifici fatti, peraltro ammessi dall'incolpato. La valutazione circa la rilevanza nell'ordinamento sportivo dei fatti così accertati e circa il loro grado di offensività sono rimesse agli organi giurisdizionali sportivi (questo il senso, tra le altre, della decisione a SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 27.7.2016 n. 37). Infatti, ai sensi dell'art. 90 RG, «[...] *1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti* [...]».

L'incolpato, con lealtà di cui il Collegio tiene conto, ha dichiarato in sede di audizione da parte della Procura Federale «[...] *avendo necessità di denaro, ho deciso di spacciare droga. Ho incontrato delle persone che hanno favorito il mio ingresso nel giro dello spaccio della cocaina; preciso che questa attività criminale parallela alla mia attività di insegnante di tennis durava da circa due anni [...] mi ero creato un mio giro di acquirenti tra le conoscenze personali [...] in due anni di attività delinquenziale ho spacciato tutte le sere a circa 5/6 persone nel Comune di Castelfidardo che ha circa 20.000 abitanti. [...] Nei due anni di mia attività di spaccio, al Guzzini prestavo la mia attività di IS1 nel minitennis a bambini di età da 6 a 8 anni, e agli allievi della SAT con età dagli 8 ai 18 anni [...] Presso il TC Guzzini guadagnavo 550 euro mensili per 13 ore di attività lavorativa [...]*» (così nel verbale dell'audizione del 18.9.2018).

Lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte del tesserato integra la violazione dell'art. 1 comma 2 RG, costituendo condotta non proba e non retta, nell'ambito (quantomeno) di rapporti di natura sociale.

È anche provato per tabulas che i fatti obiettivamente accertati dall'Autorità giudiziaria ordinaria abbiano avuto ampia eco su numerosi mass media, in questo realizzandosi una lesione del prestigio della Federazione rilevante ai sensi dell'art. 1 comma 3 RG e dell'art. 7 RG. Il Sig. Maracci, infatti, non è un semplice tesserato, bensì un tecnico federale che, come tale, è stato descritto negli articoli di giornale. Nell'opinione pubblica vi è stato obiettivamente un accostamento tra il ruolo

professionale del Sig. Maracci nel movimento sportivo FIT con la sua «[...] *attività criminale parallela* [...]».

Qui non rileva, dunque, la veridicità di talune affermazioni contenute in detti articoli di giornale, versati in atti dalla Procura Federale, bensì il fatto che – correttamente dal punto di vista del diritto/dovere di cronaca – le testate giornalistiche hanno potuto accostare le condotte illecite, penalmente rilevanti e moralmente riprovevoli del Sig. Maracci con la sua qualità di tecnico federale FIT. Cosa che crea indignazione, con conseguente lesione dell'immagine della FIT, perché da un soggetto formato dalla Federazione e da questa autorizzato all'insegnamento di una disciplina sportiva sarebbe lecito per i cittadini attendersi un altissimo grado di moralità.

Le condotte contestate all'incolpato ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 RG e ai sensi dell'art. 7 RG rilevano in relazione all'art. 1 comma 1 RG, che è notoriamente la norma di riferimento per il tramite della quale sono punibili tutte le violazioni regolamentari. A questa, nel caso specifico di un tecnico federale, si aggiunge l'art. 6.10.1 RO.

Non è pertinente il riferimento al Codice Etico, compiuto dalla difesa del Sig. Maracci. Infatti, ai sensi dell'art. 1.3, il Codice Etico fornisce i principi generali e i canoni di comportamento ai quali il Gruppo FIT, ossia la Federazione Italiana Tennis e le società controllate, si vuole attenere nel normale svolgimento della sua attività. Definisce inoltre le linee guida da seguire nel recepimento del D.lgs. 8.6.2001 n. 231 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Ancora più specificatamente, il Codice Etico definisce le responsabilità etiche e gli impegni per i consiglieri, i revisori dei conti, i dipendenti, i tesserati, gli affiliati, i consulenti ed i collaboratori della Federazione nell'assunzione e nello svolgimento della propria attività lavorativa.

È del tutto normale, visto l'ambito applicativo, che l'art. 3.1.1 del Codice Etico faccia riferimento alle condotte adottate «*nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro* [...]». L'effetto di questa previsione non osta a valutare il rilievo disciplinare, per i tesserati, delle condotte assunte fuori dai luoghi di lavoro e in momenti diversi da quelli lavorativi, ai sensi dello Statuto, del Regolamento di Giustizia Sportiva e del Regolamento dei Tecnici Federali, testi normativi sportivi che contengono i principi etici a cui si informa il movimento tennistico e i suoi partecipanti.

Nella giurisprudenza degli Organi di Giustizia FIT, infatti, non si è mai dubitato che il dovere di lealtà, probità e rettitudine trascenda la mera occasione sportiva, consistendo in un precetto che il tesserato rispetta nella vita di ogni giorno e in ogni ambiente di relazione, conformandosi a tale ideale codice morale dello sportivo.

Resta, dunque, confermata l'esistenza e la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 1 commi 1, 2 e 3 RG, dell'art. 7 RG in combinato disposto con l'art. 6.10.1 RO, il che conduce all'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, commisurate come da dispositivo, tenendo conto della gravità e rilevanza delle condotte stesse, nonché delle circostanze attenuanti e aggravanti.

Il Collegio non reputa siano riferibili all'incolpato violazioni dell'art. 2 Codice di comportamento del Coni, come pure predicato dalla Procura, poiché la norma pare fare riferimento a funzioni, prestazioni o rapporti riferibili «[...] *all'attività sportiva* [...]» ovvero al dovere di cooperazione «[...] *alla ordinata e civile convivenza sportiva* [...]». Dal corredo probatorio versato in atti il Collegio non è in grado di raggiungere il grado minimo di convincimento per l'irrogazione di sanzioni riferi-

te a tali fattispecie, poiché non vi è prova che il Sig. Maracci abbia coltivato la propria attività criminosa nell'ambito della propria attività sportiva.

Quanto alla sanzione pecuniaria da irrogare per le condotte accertate e rilevanti, il Collegio intende tenere in considerazione la condotta complessiva dell'incolpato, il quale nella fase di indagini non si è sottratto ai propri doveri di collaborazione con l'organo inquirente e ha, anzi, molto correttamente reso dichiarazioni a sé sfavorevoli, come risulta dal verbale del 18.9.2018. Inoltre, l'incolpato ha lealmente partecipato a questo procedimento, difendendosi con dignità di contenuti e pacatezza di toni – peraltro con una difesa tecnica qualitativamente elevata e intellettualmente onesta.

Tuttavia, la rilevanza delle condotte contestate in relazione all'art. 7 RG vincola il Collegio all'irrogare una sanzione inibitiva – per questa sola fattispecie – compresa tra tre mesi e un anno, da commisurare, ai sensi dell'art. 37 RG, sulla base della rilevanza della violazione disciplinare e da ricalcolare alla luce di circostanze attenuanti e aggravanti di cui all'art. 40 RG.

A questo riguardo, il Collegio non reputa di dover considerare la tenuità del fatto, con riferimento all'art. 40 lett. A) n. 2. In ambito penale, il fatto tale è stato considerato «[...] *avuto riguardo al valore ponderale dello stupefacente, alla sua natura omogenea e alle modalità del fatto* [...]».

Al contrario, in ambito di giustizia sportiva, la condotta di un tecnico federale, avente funzioni di custodia e di insegnamento del tennis ai bambini, il quale spacci droga (per di più abitualmente) è di per sé grave e imperdonabile, in quanto incompatibile con il ruolo assunto e con i doveri sociali e morali che l'ordinamento sportivo promuove e custodisce.

Tuttavia, come si diceva, il comportamento tenuto dal Sig. Maracci sia nel corso delle indagini che nel corso del processo è da tenere in particolare e favorevole considerazione, per la commisurazione della sanzione, costituendo una attenuante generica ai sensi dell'art. 40, lett. A n. 2.

Concorrono circostanze aggravanti, quantomeno ai sensi dell'art. 40 lett. B) n. 1 lett. a), visti i doveri dei tecnici federali, e c), trattandosi di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina) gravemente pericolose per la salute. Il calcolo degli aumenti per le circostanze aggravanti è rispecchiato nella quantificazione delle sanzioni, di cui al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 6.5.3 comma 1 lett. c, peraltro, il Collegio reputa di dover disporre la cancellazione del Sig. Maracci dall'elenco dei tecnici di appartenenza, con conseguente inibizione a svolgere ogni attività di insegnamento, non potendosi nemmeno immaginare che un soggetto che abbia abitualmente e per anni spacciato droga possa fare da tecnico abilitato all'insegnamento.

Il Sig. Maracci, sulla base delle norme vigenti, potrà in futuro riavviare il proprio percorso formativo, ai fini dell'insegnamento, una volta che avrà dimostrato di aver positivamente concluso il percorso psicoterapeutico già intrapreso e di aver definitivamente abbandonato l'attività criminosa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunito in camera di consiglio il 18.1.2019,

VISTO l'atto di deferimento con contestuale richiesta di fissazione di procedimento disciplinare della Procura Federale, pervenuto alla Segreteria del Tribunale Federale il 30.11.2018;

VISTO il provvedimento di fissazione del Presidente del Tribunale Federale del 3.12.2018 e la regolarità della comunicazione del Tribunale Federale agli interessati della data del dibattimento e degli addebiti contestati;

VISTI gli atti del procedimento, la memoria difensiva di Morris Maracci nonché le richieste delle parti rese all'udienza del 18.1.2019, come da relativo verbale redatto in pari data;

VISTE le applicabili norme regolamentari,

DICHIARA

Morris Maracci responsabile delle violazioni dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 RG, nonché dell'art. 7 RG in relazione all'art. 6.10.1 RO e, pertanto, lo

CONDANNA

al pagamento della sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro, nonché alla cancellazione dall'elenco dei tecnici federali e alla sospensione da qualsiasi attività federale per sei mesi e lo proscioglie da ogni altro addebito formulato dalla Procura federale.

Fissa i termini di pagamento della sanzione pecuniaria entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento, richiamando l'attenzione degli interessati sulla sezione "Modalità e termini di esecuzione" di cui appresso.

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

Il pagamento integrale delle sanzioni pecuniarie dovrà essere effettuato a mezzo vaglia postale, intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS – Stadio Olimpico – Curva Nord – Ingresso 44 – scala G – 00135 Roma, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, codice IBAN IT31Y0100503309000000000008 (Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia CONI 6309) entro 30 giorni dal ricevimento del testo del provvedimento, oppure nei termini più lunghi fissati dall'organo giudicante.

Si avvisano i destinatari del presente provvedimento che hanno la facoltà di pagare la metà della sanzione pecuniaria irrogata, nel caso in cui il pagamento avvenga entro il termine di quindici giorni dalla medesima data di comunicazione del provvedimento.

Si avvisano i destinatari del presente provvedimento che se il pagamento è effettuato dopo il termine di trenta giorni dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure oltre i termini più lunghi fissati dall'organo giudicante, la sanzione pecuniaria sarà gravata dello 0,50% al mese o frazione di mese.

Le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate dalla parte interessata, previa proposizione del reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della decisione o della motivazione, a seconda dei casi (artt. 88 RG e 86, comma 6, RG).

Le parti possono ottenere, a loro spese, via fax o per posta elettronica, copia degli atti del procedimento inoltrando formale richiesta alla Segreteria competente (art. 93 RG).

Ai sensi dell'art. 86 comma 7 lett. b) RG, il Presidente fissa il termine di dieci giorni per il deposito della sola motivazione.

Del dispositivo viene data lettura alle ore 16.30.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 18.1.2019

AVV. GIOVANNI SICARI	PRESIDENTE
AVV. GIORGIO MARCELLI	COMPONENTE
AVV. SABRINA ZUZZI	COMPONENTE
AVV. SILVIA PIGA	SEGRETARIO